

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22850 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA
Data pubblicazione: 07/07/2026

Oggetto: tributi

Art 2909 c.c. operatività e limiti

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5347/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

Francesco Rocco (C.F. RCCFNC44A10C743K) rappresentato e difeso, in forza
di procura speciale allegata al controricorso, dall'avv. Domenico Odetti (CF
DTTDNC73C30G674B);

-controricorrente-

avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
PIEMONTE n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal Consigliere MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.

FATTI DI CAUSA

1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:
1) l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale II di Torino aveva notificato in data 4.11.2013 nei confronti di Francesco Rocco, in qualità di (ex) liquidatore di FOGLIENGHI COSTRUZIONI SRL, ai sensi degli artt.2495, comma 2, c.c. e 36 del DPR n. 602/73, atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 per il mancato pagamento delle imposte (IRPEG, IRAP, IVA) autoliquidate, per l'anno d'imposta 2003, da FOGLIENGHI COSTRUZIONI, oltre interessi e sanzioni, essendo stata tale ultima società posta in liquidazione in data 12.12.2003, con procedura conclusa il 30.12.2003; 2) a seguito della presentazione di ricorso avverso l'atto di recupero, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di Francesco Rocco anche la cartella di pagamento n. 11020140021899029, relativamente alla riscossione a titolo provvisorio di 1/3 delle imposte recuperate con l'atto di recupero; 2) i predetti atti venivano preceduti da cartella esattoriale n. 11020070009095379 intestata alla FOGLIENGHI COSTRUZIONI (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il 15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delle imprese nel 2004) emessa all'esito della liquidazione automatizzata ex artt.36 *bis* DPR 600/73 e 54 *bis* DPR 633/72 e notificata (oltre che a quest'ultima nel corso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico C.E.R. s.r.l., ex art. 2495, comma 2, cod. civ, cartella caducata all'esito di giudizio definito giusta ordinanza di questa Corte n. 37384/2021 per tardività della notifica al socio CER avvenuta una volta decorso il termine previsto dall'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156, non potendo costituire valido atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sede della società, oltre l'anno previsto dall'art. 2495 c.c. dalla cancellazione dal registro delle imprese; 3) avverso l'atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 Francesco Rocco aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO contestando i presupposti della pretesa erariale e la violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/73 e 2495 c.c.; aveva impugnato dinanzi alla CTP di Torino anche la conseguente cartella di pagamento n.

11020140021899029; 4) l'Agenzia delle entrate aveva controdedotto in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto dei ricorsi; 5) la CTP di Torino: a) con la sentenza n. 326/10/2014 aveva annullato l'atto di recupero non ravvisando una trasgressione del liquidatore agli obblighi di cui all'art. 36 cit., nè una colpa ai sensi dell'art 2495 c.c. avendo quest'ultimo accollato al socio CER le imposte dovute dalla Foglienghi senza compromettere il diritto dell'Erario a percepire il proprio credito; b) con la sentenza n. 327/10/2014 aveva annullato la conseguente cartella; 5) avverso le sentenze di primo grado, l'Ufficio aveva proposto separati appelli dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 DPR 602/1973 e 2495, comma 2, c.c.; 3) il contribuente aveva controdedotto insistendo per il rigetto dei gravami, chiedendo preliminarmente la sospensione dei giudizi in attesa della pronuncia di questa Corte su quello precedentemente instaurato, sospensione disposta con ordinanza collegiale n. 79/06/2017; 6) all'esito della pubblicazione dell'ordinanza n. 37384/2021, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 11020070009095379, Francesco Rocco aveva presentato istanza di riassunzione di entrambi giudizi; 7) il contribuente aveva, altresì, prodotto la sentenza della CTR Piemonte n. 815/2022 che, nell'accogliere l'appello della società contribuente, aveva annullato il diverso atto di recupero del credito emesso nei confronti del socio (C. E.R. di Rocco s.r.l.) debitore in solido; 8) con sentenza n. 353/01/2023 depositata il 25.8.2023, la CGT di II grado del Piemonte, previa riunione, aveva rigettato gli appelli dell'Ufficio.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) l'oggetto della pretesa erariale nei confronti del liquidatore con l'atto di recupero impugnato era il medesimo portato dalla cartella esattoriale ex art. 36-bis cit. nei confronti della Foglienghi Costruzioni, debito che, con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanza n. 37384/2021), era estinto per decadenza dell'azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversa azione di recupero nei confronti del liquidatore; 2) l'azione generale ex art. 2495, comma 2, c.c. che l'Ufficio riteneva legittimamente esercitata aveva comunque un indefettibile presupposto oggettivo, costituito da un credito valido ed efficace che non era quello portato dalla cartella nei confronti della Foglienghi Costruzioni

essendo stato dichiarato inesistente in via definitiva e non poteva certamente rivivere frazionando l'azione nei confronti di altri soggetti (socio e liquidatore).

3. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. Resiste, con controricorso, Francesco Rocco.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. con sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria. In particolare, ad avviso della CGT di II grado, la definitiva caducazione della cartella di pagamento n. 11020070009095379 emessa nei confronti di CER, in forza dell'ordinanza n. 37384/2021, esplicava, ai sensi dell'art. 2909 c.c., efficacia risolutiva anche rispetto alla controversia in esame concernente l'atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 e la conseguente cartella n. 11020140021899029; ciò sebbene difettassero i presupposti per attribuire alla richiamata ordinanza il valore *extra litem*, avendo la Corte di Cassazione omesso qualsivoglia considerazione sul merito della pretesa azionata dall'Ufficio nei confronti di CER, affrontando in via esclusiva la questione – pacificamente estranea al presente giudizio – inerente l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. in legge 31 luglio 2005, n. 156) dal potere di notificare la cartella esattoriale portante gli esiti a debito della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis e 54-bis cit. per l'anno di imposta 2003. L'Ufficio pone, al riguardo, in evidenza la diversità dell'oggetto del giudizio in esame costituito dall'atto di recupero in capo all'ex liquidatore della società cessata (anche legale rappresentante e socio della CER di Rocco s.r.l.) - assoggettato a disciplina e termini specifici - rispetto alla cartella n. 11020070009095379 oggetto del giudizio definito con l'ordinanza n. 37384/2021 di questa Corte per cui la circostanza che la pretesa tributaria tradotta nella cartella di pagamento fosse la stessa di quella avanzata anche attraverso l'atto di recupero non poteva

implicare che l'annullamento di quest'ultima, in forza della richiamata ordinanza, si traducesse nella automatica e consequenziale declaratoria di illegittimità dell'atto di recupero impugnato emesso nei confronti di Rocco Francesco. Invero, ai fini dell'operatività del giudicato esterno non era sufficiente che vi fosse una semplice identità di premessa logica, ma dovevano essere identiche la *causa petendi* e il *petitum*, identità che, nella specie, non ricorreva in quanto pur sussistendo una parziale identità dei fatti, era diversa la qualificazione degli stessi offerta dall'Amministrazione finanziaria per fondare la propria pretesa (con l'atto di recupero in questione l'Agenzia aveva ripreso nei confronti di Francesco Rocco, quale ex liquidatore, in ragione delle sue responsabilità e degli obblighi assunti *ex lege*, i debiti tributari di FOGLIENGHI COSTRUZIONI iscritti nel bilancio finale di liquidazione per il 2003). Pertanto, ad avviso della ricorrente, l'erronea applicazione da parte della CGT dell'art. 2909 c.c. avrebbe comportato una sostanziale omissione di pronuncia sul merito della pretesa tributaria (con violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2495 c.c.).

1.1. Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

1.2. Va premesso, in punto di fatto, che, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha confermato l'illegittimità dell'atto di recupero impugnato (e della conseguente cartella) per la ragione assorbente – stante la asserita assoluta coincidenza della pretesa erariale di cui al detto atto e alla precedente cartella n. 11020070009095379 emessa, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, nei confronti della Foglienghi Costruzioni s.r.l. – della ritenuta applicazione del principio di cui all'art. 2909 c.c. operante per effetto dell'ordinanza di questa Corte n. 37384/2021 depositata il 30.11.2021 (*"l'oggetto della pretesa erariale nei confronti del liquidatore con l'atto di recupero impugnato è il medesimo portato dalla cartella esattoriale ex art. 36bis nei confronti della Foglienghi Costruzioni, debito che con sentenza passata in giudicato era estinto per decadenza dell'azione e che inevitabilmente si ripercuoteva anche sulla diversa azione di recupero nei confronti del liquidatore"*).

1.3. Con la ordinanza n. 37384/2021, questa Corte – nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle entrate – ha confermato la sentenza n. 849/24/14 della CTR

del Piemonte che aveva respinto il gravame dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Torino n. 47/17/12 di accoglimento del ricorso originario con annullamento della cartella n. 11020070009095379 intestata a Foglienghi Costruzioni s.r.l. e notificata (per quanto in questa sede di interesse, oltre che alla società cancellata) al socio unico C.E.R. s.r.l. ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. cod. civ. a titolo di unico successore della società estinta. In particolare, questa Corte - nel rigettare il secondo motivo - ha ritenuto corretta la statuizione della CTR in punto di tardività della notifica della cartella effettuata solo nel 2011 - oltre il termine consentito dall'art. 5-bis del d.l. n. 106 del 2005 (secondo cui la notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003) - a CER s.r.l., socio unico della società già cancellata Foglienghi Costruzioni s.r.l., non potendo costituire (in base al principio già espresso nella sentenza di questa Corte n. 31037 del 2017 coordinato con l'art. 2495 c.c.) idoneo atto interruttivo della decadenza la notifica della stessa presso la sede della società oltre l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2004. Peraltro, l'Agenzia non aveva "neppure fornito indicazioni certe riguardo alle modalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata si sarebbe perfezionata e chi fosse stato il soggetto che l'aveva ricevuta per conto della società destinataria".

1.4. Questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (*personae, petitum e causa petendi*), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025). Con particolare riguardo ai limiti oggettivi del giudicato, l'ambito dell'accertamento che fa stato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al *petitum* (mediato ed immediato) invocato e alla *causa petendi* in fatto allegata; non sono dunque coperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che siano

fondate su un diverso titolo giustificativo (Cass.14/11/2024, n. 29437; Cass.09/12/2024, n. 31679).

1.5.Ciò ribadito, come si evince dalla ordinanza n. 37384 del 2021, la precedente cartella n. 11020070009095379 – intestata alla società Foglienghi Costruzioni s.r.l. cancellata dal registro delle imprese (nel 2004) – era stata notificata (nel 2011) a CER s.r.l., socio unico, *iure successionis* (si legge in narrativa di quell’ordinanza, infatti, che *“la cartella venne notificata alla contribuente, come chiarito dall’Ufficio nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., vale a dire a titolo di unico successore della società estinta, conformandosi all’orientamento espresso dalle Sez. U, n. 6070 del 2013. Nel caso di specie, infatti, a seguito dell’estinzione della società, si era verificato un fenomeno successorio in forza del quale i soci -e dunque la C.E.R. s.r.l.- subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all’originaria società e dunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamente notificata”*) mentre l’atto di recupero n. T7GCR1500153/2013 (e la conseguente cartella n.11020140021899029) – oggetto della presente controversia – è stato notificato a Rocco Francesco, quale (ex) liquidatore di Foglienghi Costruzioni, ai sensi degli artt. 36 del DPR n. 602/73 e 2495, comma 2, c.c. (pag. 2 della sentenza impugnata). In particolare, nell’atto di recupero in questione n. T7GCR1500153/2013 - allegato al ricorso - si fa espressamente riferimento alla responsabilità civilistica di Rocco Francesco, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l’art. 36 (comma 4) del D.P.R. n. 602/73 (nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014) per il mancato pagamento delle imposte dovute da Foglienghi Costruzioni s.r.l di cui era liquidatore in base al bilancio finale di liquidazione presentato il 30.12.2003 (*“l’azione relativa alla responsabilità del liquidatore può essere esercitata dall’Ufficio tramite apposito atto di accertamento motivato verificato che i debiti tributari sono definitivi e che gli stessi non siano stati soddisfatti con l’attività della liquidazione medesima nell’ordinario termine decennale: infatti, questa obbligazione è riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 del codice civile e non è qualificabile come obbligazione nei debiti tributari. Tale termine decorre dal deposito del bilancio finale di liquidazione...il presente atto è stato emesso*

nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di deposito del bilancio finale di liquidazione della società che nella fattispecie risulta depositato in data 30.12.2003").

1.6. Ciò posto, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati nell'annullare l'impugnato atto di recupero facendo applicazione di un preteso giudicato (esterno) ai sensi dell'art. 2909 c.c. per effetto dell'ordinanza di questa Corte n. 37384/2021, atteso che, pur essendo coincidente l'entità del credito vantato dall'Amministrazione nella precedente cartella e nell'atto di recupero in questione (e nella conseguente cartella), risultava, all'evidenza, diverso il titolo giustificativo (*causa petendi*) delle pretese fatte valere negli impositivi (in termini, anche con riguardo alla soggezione all'ordinaria prescrizione decennale del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, cfr. Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025, pag. 25).

1.7. Nè, peraltro, l'annullamento della precedente cartella - intestata alla FOGLIENGHI COSTRUZIONI s.r.l. e notificata (oltre che a quest'ultima nel corso del 2007, già cancellata) nel 2011 al socio unico C.E.R. s.r.l. nella qualità di responsabile in solido, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., *iure successionis* - sancito con sentenza passata in giudicato (in forza della ordinanza n. 37384/2021) per tardività della relativa notifica poteva esplicare effetti (riflessi) sull'atto di recupero in questione non sussistendo un giudicato sulla non dovutezza (ex art. 36 del d.PR n. 602/73) delle imposte in capo alla società (estinta); ciò in quanto, come statuito da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza n. 14815 del 2008 (sebbene con riferimento agli effetti nei confronti dei soci delle società di persone): *«In sintesi, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della*

notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anche nell'avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuato dall'ufficio (v. Cass. 3306/2003)».

1.8. Inoltre, va precisato che, essendo il presupposto impositivo dell'obbligazione d'imposta della società (estinta) sorto (nel 2003) anteriormente all'entrata in vigore (dal 13.12.2014) dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 (che al comma 7 ha eliminato dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ogni riferimento all'art. 36 del DPR n. 602/73 con la conseguenza che la responsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi ma si estende a tutte le imposte dovute dalla società), la responsabilità (ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. in combinato con l'art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 nel testo antecedente alla novella del 2014) fatta valere con l'impugnato atto di recupero, notificato il 4.11.2013, nei confronti di Francesco Rocco, in qualità di (ex) liquidatore di FOGLIENGHI COSTRUZIONI SRL, è limitata alle sole imposte sui redditi (IRPEG) con esclusione di Iva, Irap e sanzioni. Questa Corte ha precisato che l'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alla novella del 2014, *"atteso l'ambito della disciplina, rileva solo in materia di imposte dirette e non anche per l'imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, né può includere le sanzioni eventualmente irrogate"* (Cass. n. 9170/2024).

Al riguardo, non può, infatti, che farsi riferimento alla data in cui è sorta l'obbligazione d'imposta della società, posto che (anche) con riguardo alla responsabilità civilistica prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti degli ex liquidatori e amministratori (tanto quelli in carica al momento dello scioglimento della società, avvenuto senza nomina dei liquidatori, quanto quelli che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali) l'obbligazione d'imposta funge da mero presupposto della responsabilità stessa (Cass. SSUU n.2767 del 7 giugno 1989; Cass., Sez. un., n. 3625 del 2025). Con riguardo ad una obbligazione d'imposta già insorta - come

nella specie - prima dell'ampliamento introdotto dall'art. 28 cit., si è chiarito che la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è strettamente correlata al mancato versamento delle "imposte dovute" dalla società, sicché essa si riferisce esclusivamente alle imposte dirette. Tale limitazione discende dalla natura civilistica della responsabilità, che non si estende all'imposizione sul valore aggiunto né alle attività produttive, e quindi non comprende IVA e IRAP. Inoltre, la responsabilità non può includere le sanzioni eventualmente irrogate, in quanto queste ultime non rientrano nell'ambito della disciplina, che è circoscritta al recupero del tributo e degli interessi (Cass. n. 15378/2020; Cass. n. 9170/2024; Cass. n. 16606/2026). Ciò posto, va considerato che - secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 32790/2023) - la responsabilità del liquidatore (e, prima della riforma del 2014, quella dei soci ex art. 36) ha natura autonoma e civilistica, traente titolo per fatto proprio, e non presuppone più, come condizione necessaria dell'azione, la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario della società. L'obbligazione fiscale della società costituisce, infatti, mero presupposto fattuale della responsabilità, la cui verifica è rimessa all'avviso motivato ex art. 36, comma 5, sindacabile dal contribuente innanzi al giudice tributario, presso il quale il soggetto evocato può altresì contestare la stessa debenza dell'imposta societaria (Cass. Sez. Un. n. 32790/2023, §§ 8-9). Ne consegue che, all'epoca dei fatti, la responsabilità ex art. 36 cit. era comunque limitata alle imposte dirette, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (v. Cass. Sez. Un. n. 32790/23, in motivazione; v. da ultimo, Cass. n. 16606/2026).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/73 per avere la CGT ritenuto che l'azione generale ex art. 2495, comma 2, c.c., nei confronti dell'ex liquidatore di una società avesse quale indefettibile presupposto un credito valido ed efficace a carico della società cessata, che *"sicuramente non era quello portato dalla cartella notificata dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti della FOGLIENGHI"*; ciò sebbene l'annullamento della cartella emessa nei confronti di FOGLIENGHI COSTRUZIONI SRL - e per essa nei confronti della CER - peraltro per motivi inerenti il mancato rispetto dei termini di notifica, senza

nessun riferimento al merito della pretesa - non integrasse affatto il venir meno di un indefettibile presupposto oggettivo rispetto alla legittimità dell'atto di recupero impugnato, né incidesse sulla sussistenza di un credito valido ed efficace da far valere nei confronti dell'ex liquidatore della società cessata. Al riguardo, come evidenziato dall'Agenzia, dai principi espressi nella sentenza, a sezioni unite di questa Corte n. 32790/2023, si evinceva uno sganciamento dell'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore (ai sensi del comma 5 dell'art. 36 *cit.*) rispetto all'accertamento del debito tributario in capo alla società cessata. Nella specie, la CGT era incorsa nella violazione dell'art. 36 del DPR 602/73 stante, da un lato, l'autonomia della responsabilità del liquidatore, avente natura di obbligazione propria, e, dall'altro, la certezza della sussistenza, nel merito, del debito tributario in capo alla cessata FOGLIENGHI COSTRUZIONI SRL, debito che era stato esposto nel bilancio finale di liquidazione e dichiarato in fase di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi.

2.1. L'accoglimento del primo motivo nei termini di cui sopra comporta l'assorbimento del secondo.

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione;

P.Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2026.

La Presidente

Angelina-Maria Perrino